



Comune di Castenedolo

Provincia di Brescia

**Regolamento comunale
per l'applicazione
dell'imposta comunale
sulla pubblicità
e diritti sulle
pubbliche affissioni**

(approvato con delibera di C. C. n. 53 del 29/11/2010)

INDICE

TITOLO I - NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Oggetto del regolamento	pag. 4
Art. 2 - Ambito di applicazione	pag. 4
Art. 3 - Classificazione del Comune	pag. 4
Art. 4 - Tariffe	pag. 4
Art. 5 - Tipologia e quantità impianti pubblicitari	pag. 4
Art. 6 - Funzionario Responsabile	pag. 4
Art. 7 - Forme di gestione del servizio	pag. 5

TITOLO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ CAPO I - NORME GENERALI

Art. 8 - Presupposto dell'imposta	pag. 5
Art. 9 - Soggetto passivo	pag. 6
Art. 10 - Modalità di applicazione dell'imposta	pag. 6
Art. 11 - Applicazione maggiorazioni e riduzione imposte	pag. 6
Art. 12 - Pubblicità luminosa e illuminata	pag. 7
Art. 13 - Dichiarazione d'imposta	pag. 7
Art. 14 - Pagamento dell'imposta	pag. 7
Art. 15 - Pubblicità effettuata su spazio aree comunali	pag. 8
Art. 16 - Rettifica e accertamento d'ufficio	pag. 8
Art. 17 - Procedura coattiva	pag. 8
Art. 18 - Rimborsi	pag. 8
Art. 19 - Contenzioso	pag. 9

CAPO II - TARIFFE

Art. 20 - Determinazione delle Tariffe	pag. 9
Art. 21 - Pubblicità ordinaria	pag. 9
Art. 22 - Pubblicità con veicoli	pag. 9
Art. 23 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni	pag. 10
Art. 24 - Pubblicità varia	pag. 11
Art. 25 - Riduzioni d'imposta	pag. 11
Art. 26 - Esenzioni dall'imposta	pag. 11

TITOLO III - AFFISSIONI

Art. 27 - Servizio delle Pubbliche Affissioni	pag. 12
Art. 28 - Diritto sulle Pubbliche Affissioni - Tariffe	pag. 13
Art. 29 - Riduzione del Diritto	pag. 13
Art. 30 - Esenzioni del Diritto	pag. 14
Art. 31 - Modalità per le Pubbliche Affissioni	pag. 14
Art. 32 - Affissioni urgenti, festive e notturne	pag. 15
Art. 33 - Contenzioso e procedimento esecutivo	pag. 15

TITOLO IV - SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI

Art. 34 - Sanzioni tributarie	pag. 15
Art. 35 - Interessi	pag. 15
Art. 36 - Sanzioni amministrative	pag. 15
Art. 37 - Diritto d'informazione del contribuente	pag. 16
Art. 38 - Chiarezza e motivazione degli atti	pag. 16
Art. 39 - Diritto di interpello	pag. 16

TITOLO V - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

Art. 40 - Oggetto	pag. 17
Art. 41 - Impianti pubblicitari - Caratteristiche, tipologia, quantità degli impianti e criteri per la realizzazione del piano	pag. 17
Art. 42 - Richiesta di autorizzazione	pag. 18
Art. 43 - Rilascio dell'autorizzazione	pag. 18
Art. 44 - Rimozione dei mezzi pubblicitari o degli impianti per affissioni dirette	pag. 19
Art. 45 - Limitazione alla pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori	pag. 20
Art. 46 - Impianti destinati alle pubbliche affissioni	pag. 20
Art. 47 - Altre disposizioni in materia di impianti affissioni	pag. 21
Art. 48 - Assegnazione di spazi per le affissioni dirette	pag. 22

TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 49 - Norme finali	pag. 22
------------------------	---------

TITOLO I

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale e nel rispetto del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, le modalità e l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità nonché il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette rispettivamente ad un'imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate e nei limiti e secondo le prescrizioni degli articoli che seguono.

Art. 3 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta e del diritto disciplinati dal presente regolamento, il Comune di Castenedolo, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, appartiene alla classe quarta.

Art. 4 - TARIFFE

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il termine di approvazione del bilancio preventivo dell'Ente e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno.
2. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 5 - TIPOLOGIA E QUANTITÀ IMPIANTI PUBBLICITARI

1. L'indicazione delle tipologie, delle modalità per ottenere i provvedimenti per l'installazione degli impianti, nonché la ripartizione quantitativa, sono definite nel *Piano Generale degli Impianti*.
2. I mezzi finalizzati alla diffusione di avvisi pubblici, messaggi pubblicitari e simili sono suddivisi nelle seguenti categorie di utilizzazione:
 - ⇒ mezzi destinati alla pubblicità esterna
 - ⇒ mezzi destinati alle comunicazioni mediante affissioni
3. Il quantitativo degli impianti di affissione verrà definito dalla Giunta con l'applicazione del piano generale degli impianti.

Art. 6 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché i poteri di sottoscrivere richieste, avvisi, provvedimenti

- relativi e quelli di disporre rimborsi, sono attribuiti al Funzionario responsabile all'uopo designato.
2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al precedente comma sono interamente demandate al Concessionario.
 3. Il Concessionario, per l'espletamento degli adempimenti di cui ai commi precedenti, è tenuto a mantenere un recapito o un apposito ufficio secondo quanto previsto dal Capitolato d'appalto.
 4. Il Comune provvede a comunicare al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale - entro sessanta giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione il nominativo del funzionario responsabile.

Art. 7 - FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è gestito direttamente dal Comune.
2. Nel caso in cui il Comune stabilisse di non gestire direttamente il tributo può avvalersi di soggetti terzi, secondo le previsioni di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Detto affidamento non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
4. Alla scadenza del contratto il gestore a cui è stato affidato il servizio è obbligato a restituire all'Ente la banca dati aggiornata su formato elettronico.

TITOLO II

IMPOSTA DELLA PUBBLICITA'

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 8 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Costituisce atto generatore d'imposta la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili.
2. Si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
3. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
 - a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
 - c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Art. 9 - SOGGETTO PASSIVO

1. In via principale è tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio viene diffuso.
2. Obbligato solidale al pagamento è colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 10 - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
3. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.
5. Per i mezzi aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia sono considerati come unico mezzo pubblicitario.
7. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno o all'interno di locali pubblici o aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento dell'imposta, mediante opposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione.
8. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati.
9. Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali.

Art. 11 - APPLICAZIONE MAGGIORAZIONI E RIDUZIONE IMPOSTE

1. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.
2. Le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 12 - PUBBLICITÀ LUMINOSA E ILLUMINATA

1. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa d'imposta è maggiorata del 100 per cento.
2. Per pubblicità luminosa si intende quella il cui mezzo è dotato di luminosità propria costituendo esso stesso fonte di luce; per pubblicità illuminata si intende quella resa visibile da sorgente luminosa esterna.

Art. 13 - DICHIARAZIONE D'IMPOSTA

1. I soggetti passivi di cui all'art. 9 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando il modello predisposto dal Comune.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta e del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione.
3. Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
4. La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
5. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14 commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 507/93 si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 14 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Per la pubblicità ordinaria annuale, relativa a quella di durata superiore a tre mesi, per la pubblicità effettuata con veicoli e per quella effettuata con pannelli luminosi, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione.
2. Per le altre fattispecie imponibili, il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
3. Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi di Euro o per eccesso se è superiore a tale misura. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a € 1.549,37.

Art. 15 - PUBBLICITÀ EFFETTUATA SU SPAZIO AREE COMUNALI

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Art. 16 - RETTIFICA E ACCERTAMENTO D'UFFICIO

1. Il Comune, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuta essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Nell'avviso devono essere inoltre precisate:
 - l'ufficio comunale emittente, il suo indirizzo ed orario di servizio ed il numero telefonico ovvero, nel caso di gestione in concessione, l'indirizzo, gli orari di apertura e il numero telefonico del concessionario;
 - il responsabile del procedimento se diverso dal funzionario di cui al comma 4 ovvero, nel caso di gestione in concessione, l'indicazione del concessionario;
 - il termine entro il quale può essere proposto ricorso, la commissione tributaria competente e la forma da osservare, in conformità agli artt. 18, 19, 20 e 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;
4. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

Art. 17 - PROCEDURA COATTIVA

1. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 18 - RIMBORSI

1. Entro il termine di cinque anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 19 - CONTENZIOSO

1. Sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 le controversie concernenti i tributi richiamati nel presente Regolamento.
2. Valgono al riguardo ed ove compatibili, le disposizioni processuali contenute nel citato D.Lgs. 546/1992.

CAPO II - TARIFFE

Art. 20 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate dalla Giunta comunale nelle misure stabilite dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni e secondo quanto disposto dal presente regolamento per l'attuazione del predetto decreto.

Art. 21 - PUBBLICITÀ ORDINARIA

1. L'imposta per la pubblicità ordinaria, effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, si applica, con le modalità e secondo la tariffa stabilita con l'art. 12 del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinato con le modalità di cui al precedente art. 10 e successivi del Regolamento.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alle esposizioni di tali mezzi, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra m² 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a m² 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

Art. 22 - PUBBLICITÀ CON VEICOLI

1. L'imposta per la pubblicità effettuata con veicoli si applica con le modalità e secondo la tariffa stabilita dall'art. 13 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui al precedente art. 10.
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.
3. Per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa.

4. Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
5. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la tariffa deliberata dalla Giunta comunale in conformità all'art. 13, comma terzo, del D.Lgs. 507/1993.
6. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui sopra è raddoppiata.
7. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
8. L'imposta non è dovuta, altresì, per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni. Per poter usufruire dell'esenzione, le Ditte o le Società debbono essere iscritte all'Albo istituito con Legge 6.6.1974, n. 298 e le relative scritte non devono essere integrate da forme pubblicitarie.
9. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 23 - PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI

1. L'imposta per la pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi si applica, indipendentemente dal numero dei messaggi, con le modalità e secondo la tariffa stabilita, dal primo comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui all'art.10.
2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti l'imposta dovuta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, è stabilita secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale secondo quanto disposto dall'art. 20.
5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Art. 24 - PUBBLICITÀ VARIA

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art. 10, comma 1 secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale secondo quanto disposto dall'art. 20.
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale secondo quanto disposto dall'art. 20.
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale secondo quanto disposto dall'art. 20.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, salvo le limitazioni di cui all'art. 45, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è stabilita dalla Giunta Comunale secondo quanto disposto dall'art. 20.

Art. 25 - RIDUZIONI D'IMPOSTA

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti di beneficenza.

Art. 26 - ESENZIONI DALL'IMPOSTA

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli di cui all'art. 22;
 - g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per le disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
2. L'esenzione dell'imposta è dovuta altresì a seguito di specifiche disposizioni di legge.
 3. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 m².

TITOLO III – AFFISSIONI

Art. 27 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali e comunque prive di rilevanza economica ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. Per i quantitativi e le ripartizioni degli impianti, si fa espresso riferimento al *Piano Generale degli Impianti*.

Art. 28 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - TARIFFE

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70x100 e per i periodi di seguito indicati è la seguente come disposto inizialmente dal D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, a cui si applicano le maggiorazioni di legge successivamente intervenute e deliberate dall'Ente:
 - Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.
 - Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.
3. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
4. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 14; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni di cui agli articolo 16 e 17 del presente Regolamento.

Art. 29 - RIDUZIONE DEL DIRITTO

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 507/93;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro.
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali e sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio di enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. I contribuenti, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente senza scopo di lucro, al fine di ottenere la riduzione al 50% della tariffa, devono presentare copia dell'atto costitutivo e dello statuto, ovvero altra idonea documentazione da cui risulti la propria natura giuridica.
3. Nel caso di patrocinio o partecipazione degli enti pubblici territoriali deve essere presentata idonea documentazione ai fini della riduzione alla metà della tariffa dell'imposta.

Art. 30 - ESENZIONI DAL DIRITTO

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 31 - MODALITÀ PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni vanno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che verrà annotata in apposito registro cronologico.
2. Le richieste devono comunque risultare da idonea commissione nella quale devono risultare le generalità del richiedente o della persona o dell'ente nell'interesse del quale il Servizio viene richiesto completo di indirizzo e codice fiscale, la durata di esposizione con l'indicazione della data di inizio, l'oggetto del manifesto i quantitativi espressi in formato e numero di manifesti.
3. La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
8. Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Art. 32 - AFFISSIONI URGENTI, FESTIVE E NOTTURNE

1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore venti alle ore sette o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione, da intendersi valore base, successivamente integrato dagli aumenti tariffari di legge intervenuti ed approvati dall'Ente.

Art. 33 - CONTENZIOSO E PROCEDIMENTO ESECUTIVO

1. Per il procedimento esecutivo e per il contenzioso si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 19 del presente Regolamento.

TITOLO IV - SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI

Art. 34 - SANZIONI TRIBUTARIE

1. Per l'omessa tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 13 si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di € 51,65.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da € 51,65 a € 258,23.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

Art. 35 - INTERESSI

1. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del saggio legale e si calcolano con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.
2. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 36 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osserva la disciplina generale delle sanzioni

- amministrative per le violazioni delle norme tributarie, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da € 206,59 a € 1.549,38 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
 3. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 16.
 4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza comunale, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

ART. 37 - DIRITTO D'INFORMAZIONE DEL CONTRIBUENTE

1. Il testo del presente regolamento e di ogni sua modifica o integrazione deve essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune nei termini di legge.
2. Una copia dello stesso deve essere messa a disposizione al pubblico presso l'ufficio Tributi e sul sito internet del Comune.

ART. 38 - CHIAREZZA E MOTIVAZIONE DEGLI ATTI

1. Tutti gli atti impositivi in materia di tributi locali (accertamento, liquidazione, rettifica, ecc) emanati dal Comune o da un suo Concessionario (ai sensi del D.Lgs. 466/97 art. 53 e D.M. 289/2000) formalmente incaricato devono indicare:
 - ⇒ L'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - ⇒ Il funzionario Responsabile del Tributo al quale è possibile proporre un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - ⇒ Le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

ART. 39 - DIRITTO DI INTERPELLO

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto circostanziate e specifiche istanze concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse, e limitatamente alla

- questione oggetto dell'istanza di interpello. Non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione entro il termine 120 giorni.
2. Analogamente non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente qualora l'amministrazione, dopo aver risposto ad una istanza circa una determinata questione, abbia mutato la propria interpretazione in merito all'identica fattispecie e non ne abbia data comunicazione all'interessato.

TITOLO V - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

Art. 40 - OGGETTO

1. Il presente Titolo disciplina il Piano generale degli impianti del Comune nonché le modalità per l'installazione ed esposizione dei mezzi pubblicitari e del rilascio della relativa autorizzazione comunale.

Art. 41 - IMPIANTI PUBBLICITARI - CARATTERISTICHE, TIPOLOGIA, QUANTITÀ DEGLI IMPIANTI E CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO

1. Le caratteristiche e la tipologia degli impianti pubblicitari devono rispettare le prescrizioni del Titolo II Capo I del Codice della strada previsto dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare dall'art. 23, le ulteriori prescrizioni previste dal Titolo II capo I, paragrafo 3 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 riguardante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.
2. Le caratteristiche estetiche degli impianti, la foggia degli stessi e il colore delle strutture dovranno essere conformi a quanto disposto dal *Piano generale degli impianti*.
3. Il Piano Generale degli impianti pubblici viene approvato con deliberazione di Giunta comunale.
4. La Giunta stessa, almeno ogni tre anni, verifica lo stato di attuazione del Piano e provvede alle necessarie modificazioni ed integrazioni.
5. Il Piano deve essere realizzato nel rispetto dei seguenti criteri:
 - ⇒ Attuazione del Piano, che può avvenire per stralci funzionali, a partire dal Centro Storico;
 - ⇒ Utilizzazione, per quanto possibile, degli impianti già esistenti e loro rifacimento;
 - ⇒ Rispetto e tutela dei beni di interesse artistico e storico;
 - ⇒ Salvaguardia dell'integrità dei nuclei abitati aventi particolari caratteristiche di omogeneità culturale, socioeconomica o di tipologia edilizia;
 - ⇒ Salvaguardia di situazioni ambientali caratteristiche e degne di tutela;
 - ⇒ Utilizzo, in ogni caso, di strutture e materiali per gli impianti tali da renderli il più possibile compatibili con l'ambiente circostante.
6. Le insegne a bandiera, qualora non sporgano all'interno della carreggiata, dovranno avere il margine inferiore ad un'altezza non inferiore a m 2,2 dal piano stradale o dal marciapiede; nel caso in cui sporgano sulla carreggiata, dovranno essere poste ad un'altezza minima dal suolo di m. 5,10.

Art. 42 - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

1. Chiunque intenda installare nel territorio comunale impianti pubblicitari deve inoltrare apposita richiesta al Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
2. La richiesta di autorizzazione, in carta legale, deve contenere:
 - a) l'indicazione delle generalità, della residenza, del codice fiscale del richiedente se persona fisica; della ragione sociale, sede legale, codice fiscale della ditta o persona giuridica nonché le generalità e l'indirizzo del rappresentante legale;
 - b) un elaborato tecnico in scala con l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto da cui possa ricavarsi la superficie dell'impianto installato su suolo o soprassuolo pubblico;
 - c) la descrizione tecnica dell'impianto o del tipo di cartello o insegna con l'indicazione se trattasi di mezzo luminoso o illuminato; la descrizione può essere sostituita da un bozzetto a colori del mezzo pubblicitario
 - d) la documentazione fotografica che chiarisca il punto preciso di installazione in relazione all'ambiente circostante.
 - e) Qualora si intenda installare l'impianto su suolo pubblico, dovrà essere preventivamente richiesta l'apposita concessione di occupazione di suolo prevista dal vigente regolamento per l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche;
 - f) Qualora si intenda installare l'impianto su suolo privato dovrà essere fornita dimostrazione dell'ottenimento o del possesso della disponibilità dell'area o del fabbricato interessato.
 - g) Le richieste dovranno essere completate secondo quanto prescritto nel *Piano Generale degli Impianti*.

Art. 43 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Entro il termine di 60 gg. dalla presentazione della richiesta verrà rilasciata l'autorizzazione all'installazione oppure verrà data comunicazione motivata del diniego al rilascio. In ogni caso l'installazione degli impianti pubblicitari deve essere preceduta da espressa autorizzazione comunale.
2. Qualora la pubblicità sia effettuata su spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, il pagamento dell'imposta di pubblicità non esclude il pagamento della tassa di occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche nonché di eventuali canoni di concessione.
3. L'autorizzazione si intende rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica manutenzione del relativo impianto.
4. Conseguentemente il Comune ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione e in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino.
5. In caso di mancata ottemperanza delle suddette prescrizioni l'autorizzazione si intende revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta.
6. Nel caso di mancata installazione nel termine di mesi sei, l'autorizzazione si intende revocata.
7. Potrà essere riattivata previa presentazione di nuova istanza nei modi di cui all'art. 42.

8. L'autorizzazione non sostituisce la dichiarazione di cui all'articolo 13 del presente Regolamento che deve essere comunque e sempre presentata ai fini dell'assolvimento tributario di cui al Titolo II.
9. L'esposizione di mezzi pubblicitari è consentita senza il rilascio della prescritta autorizzazione nei casi di esposizione di targhe professionali di formato non superiore a 50 cm², di locandine, targhe o scritte sui veicoli in genere, di pubblicità relativa a vendite e locazione di immobili posta sui fabbricati in vendita, fermo restando l'obbligo dell'assolvimento tributario di cui al comma 8 del presente articolo.
10. Per tutto quanto non espressamente previsto relativamente alle modalità relative al rilascio nonché alla durata delle autorizzazioni, si fa riferimento al *Piano Generale degli Impianti*.

Art. 44 - RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI O DEGLI IMPIANTI PER AFFISSIONI DIRETTE

1. Gli impianti pubblicitari installati senza aver inoltrato e/o ottenuto la prevista autorizzazione all'installazione sono abusivi.
2. Sono da ritenersi impianti abusivi anche quegli impianti per i quali si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione ai sensi del precedente articolo 43 comma 5.
3. Il Comune dispone, mediante ordinanza, la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi nonché la rimozione o lo spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, di tabelle murali, di stendardi o di impianti destinati alle affissioni dirette in altre posizioni del territorio del Comune, quando ciò sia imposto da esigenze estetiche, di servizio o di viabilità, oppure da cause di forza maggiore quali la demolizione o la costruzione di edifici o altre esigenze di interesse pubblico.
4. Nell'ordinanza viene prevista, in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione o di spostamento entro il termine assegnato, l'esecuzione d'ufficio, addebitando all'utente le spese relative.
5. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, il Comune o il concessionario del servizio provvedono alla copertura della pubblicità abusiva o alla defissione o copertura delle affissioni abusive con successiva notifica di apposito avviso con invito all'utente a pagare le spese sostenute per la copertura e/o rimozione o deaffissione.
6. I mezzi o gli impianti abusivi rimossi a cura del Comune per inadempienze dell'utente all'ordinanza di rimozione sono sequestrati e custoditi nei depositi comunali a garanzia del pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia, nonché del tributo evaso. Nella stessa ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato previo pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni e delle spese sostenute per le operazioni di rimozione o defissione.
7. In mancanza della richiesta di restituzione, si procede alla vendita del materiale stesso tramite l'ufficio economato ed il ricavo viene incamerato dal Comune fino alla concorrenza del proprio credito.

8. Qualora l'ufficio economato non provvede alla vendita per mancanza di acquirenti, lo stesso provvede alla distruzione del materiale sequestrato, redigendo apposito verbale.
9. Qualora non sia possibile identificare il responsabile della pubblicità abusiva, si procede direttamente al sequestro e la relativa ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni.

Art. 45 - LIMITAZIONE ALLA PUBBLICITÀ EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI

1. E' consentita, nel territorio comunale, la pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori e simili, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 30.4.92 n. 285, dal DPR 495/92 e s.m.i. con le seguenti limitazioni:
 - a) la pubblicità, effettuata in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 22 alle ore 8 .
 - b) è parimenti vietata la pubblicità con apparecchi amplificatori e simili, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.
 - c) l'intensità della voce e dei suoni deve essere in ogni caso attenuata e tale da non arrecare disturbo acustico alle persone.

Art. 46 - IMPIANTI DESTINATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Rientrano fra gli impianti pubblici, tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazione, sono destinate alle affissioni di natura istituzionale, sociale e commerciale e vengono gestiti dal Comune, ovvero dal suo concessionario, secondo le norme di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni e integrazioni e del Titolo III del presente Regolamento.
2. Caratteristiche e tipologia degli impianti:
 - a) gli impianti, di norma, sono costituiti da strutture metalliche che supportano tabelle aventi dimensioni multiple del modulo di cm 70x100 atte a contenere manifesti, così come definiti dall'art 19 comma 2° del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni e integrazioni.
 - b) a seconda della loro struttura e dimensione, gli impianti vengono così ripartiti:
 - ⇒ **tabelle monofacciali** supportate o meno da pali di sostegno, collocate su posizioni murali o in aderenza a muri o comunque costituite di una sola faccia, posizionate in senso verticale o orizzontale rispetto al piano stradale ed aventi le seguenti dimensioni:
 - verticali: cm 70x100; 100x140; 140x200;
 - orizzontali: cm 100x70; 140x100; 200x140;
 - ⇒ **tabelle bifacciali (stendardi)** costituite da tabelle del tipo di cui alla lettera a) in alluminio ed i cui pali di sostegno siano ancorati al suolo in modo da assicurare stabilità statica all'impianto. La distanza del bordo inferiore delle tabelle su pali della banchina stradale non deve superare l'altezza di cm 100 - le dimensioni delle singole tabelle sono identiche a quelle monofacciali e precisamente:

- tabelle verticali: cm 70x100; 100x140; 140x200;
- tabelle orizzontali: cm 100x70; 140x100; 200x140;

⇒ **Impianti grandi formati (posters)** Vi rientrano quegli impianti normalmente destinati alle affissioni di natura commerciale e possono essere collocati su pareti, ovvero su palificazioni di sezione adeguata e tale da assicurare la stabilità statica al manufatto.

La tipologia sarà definita dalla Giunta Comunale con l'approvazione del piano generale degli impianti.

3. Quantità degli impianti:

- a) la superficie complessiva degli impianti verrà indicata nel Piano Generale degli Impianti e non sarà inferiore a 12 mq per ogni mille abitanti ed è interamente posta nella disponibilità del servizio pubblico.
- b) Detta superficie sarà ripartita nelle seguenti fasce di utilizzazione:
 1. impianti destinati alle affissioni di natura istituzionale o prive di rilevanza economica;
 2. impianti destinati alle affissioni commerciali;
 3. impianti destinati a privati per le affissioni dirette;

4. Impianti già installati - disposizioni in adeguamento

- a) vengono confermate le localizzazioni, i quantitativi e le tipologie degli impianti per le affissioni già installate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
- b) con successivo atto deliberativo, la Giunta Comunale formalizzerà, previa ricognizione e verifica del rispetto delle quantità di cui al precedente articolo 5, comma 3 e delle relative ripartizioni di cui al punto 3 del presente articolo, le localizzazioni distribuendole per destinazione d'uso. Ove del caso disporrà, sentito l'organo tecnico competente, le integrazioni necessarie, ovvero le sostituzioni parziali o totali degli impianti onde adeguarli ai quantitativi e destinazioni previsti dal presente Regolamento.

Art. 47 - ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPIANTI AFFISSIONI

1. La Giunta Comunale, su proposta del settore tributi, potrà disporre variazioni alle distribuzioni percentuali di cui al precedente articolo sulla base di riscontrate esigenze del servizio.
2. Il piano ha validità triennale a decorrere dalla data di approvazione del presente regolamento.
3. E' possibile un anticipato adeguamento del piano nel corso della sua vigenza per esigenze del servizio o per altre cause.
4. In caso di mancato adeguamento alla scadenza del triennio lo stesso piano si intende prorogato per un ulteriore triennio.
5. L'eventuale concessionario del servizio, nell'ambito delle prescrizioni del presente articolo, può proporre alla Giunta Comunale un adeguamento del piano generale degli impianti per le pubbliche affissioni sulla base delle norme previste dal capitolato d'onori e per motivate esigenze del servizio.

6. La Giunta Comunale si esprime sulla proposta del Concessionario, approvandola, respingendola oppure apportando ad essa le modifiche ritenute necessarie.

Art. 48 - ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

1. Ai sensi dell'articolo 3, del D.Lgs. 507/93 verrà attribuita a soggetti privati, diversi dal Concessionario del pubblico servizio e in forma concessoria, la facoltà di installare impianti per l'effettuazione di affissioni dirette.
2. Detta superficie non è compresa in quella complessivamente destinata al servizio pubblico secondo il disposto di cui al precedente articolo 46.
3. Tali impianti devono essere forniti e collocati a cura e spese del privato richiedente nel rispetto di tutte le norme previste per gli impianti pubblicitari e specificate negli artt. 41 e seguenti del presente Regolamento.
4. Detti spazi, ove del caso, saranno affidati in concessione ai privati secondo le modalità previste nel Piano Generale degli Impianti.
5. Sono fatti salvi i diritti nascenti da contratti di concessione in atto.

TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 49 - NORME FINALI

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 30.11.1994.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni di cui al Capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n° 507 e successive modificazioni e integrazioni.